



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ED UMANE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 25

Data: 06/02/2024

OGGETTO: Rimborso spese per Amministratori e dipendenti comunali che si recano in missione di servizio nell'anno 2024.

PREMESSO che gli Amministratori ed i dipendenti comunali possono essere tenuti a recarsi di presenza in missione di servizio presso Enti ed Uffici Pubblici per l'istruttoria di atti di espressa competenza del Comune, o presso sedi diverse per la partecipazione a convegni, seminari, riunioni e corsi di formazione professionale, quando non sia possibile partecipare da remoto attraverso web conference o call (comma 8, art. 6, DL 31 maggio 2010, n.78);

DATO ATTO che le suddette spese devono essere direttamente riconducibili all'attività politica o istituzionale, essenziale ed indefettibile, che rientri nelle competenze assegnate al Comune (delibera n. 126 del 14 novembre 2019 Corte dei Conti Marche)

RITENUTO opportuno prevedere un impegno di spesa necessario a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute agli Amministratori ed ai dipendenti comunali a seguito dell'effettuazione di missioni di servizio, a condizione che aderiscano ai criteri e motivi suesposti e fermo restando il divieto di utilizzo del mezzo proprio quando è possibile l'utilizzo di un mezzo di servizio del Comune;

VERIFICATO che l'art. 6, comma 12, ultimo capoverso, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, il quale dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;

VISTA la Legge 18.12.1973, n. 836, modificata ed integrata dalla Legge 26.07.1978, n. 417 e in particolare l'art. 9 di quest'ultima, in base al quale *"Quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale"*;

VISTE:

- la Circolare n. 36 in data 22.10.2010, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ritiene di escludere dalla disposizione di cui sopra i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relativi a compiti di verifica e controllo purché ci si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso;
- la delibera n. 126 del 14 novembre 2019 della corte dei Conti Marche che precisa che l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi ammissibile solo se ne sia accertata la convenienza economica ovvero se qualora l'alternativa del trasporto pubblico non sussista o sia di difficile fruizione;
- l'art. 84, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata se corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità istituzionali e pubbliche della missione;

ATTESO CHE, in relazione alla circolare di cui sopra, i Responsabili di Area competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione e per essi il Segretario Comunale, dovranno verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso al mezzo proprio;

PRECISATO in tal senso che ogni violazione alle suddette norme determina responsabilità erariale e gli atti adottati in violazione dei principi di legge suindicati sono nulli (art. 6 DL 31 maggio 2010, n. 78);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 04.08.2011, ad oggetto: *"Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali"*;

PRESO ATTO che l'art. 57, comma 2, del D.L. 26.10.2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 è soppresso il tetto di spesa pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le missioni nell'anno 2009;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 162 del 22/12/2023 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 51/2023 di Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023/2025;
- l'Art 165 comma 9, del D.Lgs n° 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".

RICHIAMATO IL Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 di differimento al 15/03/2024 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 8732 del 1° agosto 2023 di attribuzione della posizione organizzativa dei Servizi alla Persona e Gestione delle Risorse Finanziarie ed Umane – Servizi Sociali, al Dott. Matteo Bottari, pertanto, la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO atto che viene rispettato il disposto di cui agli artt. 163, comma 5 del D.Lgs. n. 267/00, in quanto trattasi di spesa non frazionabile regulate da contratti in essere, di carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 12/01/2024 di presa d'atto della nomina della Responsabile dell'Area Servizio Gestione delle Risorse Umane con conferimento di incarico di elevata qualificazione periodo 01/01/2024 - 31/12/2024.

DETERMINA

- 1) Di impegnare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la spesa complessiva di € 800,00 a titolo di rimborso spese di viaggio per gli Amministratori ed i dipendenti comunali che si recano in missione di servizio nell'anno 2024.
- 2) Di imputare la suddetta sul Bilancio 2023-2025 - Esercizio 2024, nel modo seguente:
 - Euro 200,00.= alla Missione 01.03. cap. 60 - alla voce: "Spese per le missioni del Sindaco - degli Assessori e dei Consiglieri";
 - Euro 600,00.= alla Missione 01.03 cap. 504 - alla voce: "Spese per missioni di servizio personale dipendente".

Capitolo	Missione – Programma - Titolo-Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2024	2025	2026	Succ.	
60	1.03	1.03.02.02.00 1		200,00				
504	1.03	1.03.02.02.00 1		600,00				

- 3) Di precisare che i Responsabili di Area provvederanno ad autorizzare di volta in volta il personale assegnato a ciascuna Area a seguito di oggettiva e motivata necessità e a condizione che vengano rispettati i presupposti di legge in premessa indicati, e a convalidare la liquidazione del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute (biglietto dei mezzi pubblici, parcheggio, pedaggio autostradale, ecc.), nei limiti previsti dalla legge vigente in materia, mentre per i Responsabili di Area il Segretario Generale,
- 4) Di specificare che nel caso venga utilizzato il mezzo proprio prima della liquidazione, i Responsabili di Servizio, ciascuno per il personale coordinato e per i Responsabili di Area il Segretario Generale, dovranno verificare in concreto la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso al mezzo proprio, con la precisazione che in detta eventualità il

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

rimborso sarà determinato in relazione al mezzo di trasporto pubblico economicamente più conveniente in luogo di un quinto del costo del carburante.

- 5) Di precisare che agli Amministratori saranno liquidati a titolo di missione le spese di viaggio effettivamente sostenute (biglietto dei mezzi pubblici, parcheggio, pedaggio autostradale, ecc.) per spese indispensabili che abbiano finalità istituzionali e pubbliche, ovvero verificato in concreto la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso al mezzo proprio, il rimborso della spesa calcolata in relazione al mezzo di trasporto pubblico economicamente più conveniente in luogo di un quinto del costo del carburante.
- 6) Di ribadire che ogni violazione alle suddette norme determina responsabilità erariale e gli atti adottati in violazione dei principi di legge suindicati sono nulli (art. 6 DL 31 maggio 2010, n. 78);
- 7) Di dare atto che la predetta spesa sarà liquidata con il procedimento di cui all'Art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, da ciascun Responsabile di Servizio per i dipendenti assegnati e per i Responsabili di Servizio dal Segretario Generale e per gli Amministratori provvederà la Responsabile dell'Area Affari Generali.
- 8) Riservarsi di rivedere il presente atto a seguito delle norme e/o dei chiarimenti che incideranno sulla materia di cui trattasi.
- 9) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria per legge;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.